

DECRETO 12 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Orheian Adriana Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **ORHEIAN Adriana Elena**, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent medical generalist, domeniul sanatare si asistenta pedagogica**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile **OPALCA**;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;



DECRETA**Art. 1**

Il titolo di **“asistent medical generalist, domeniul sanatare si asistenta pedagogica”** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'anno 2009 dalla sig.ra **OPALCA Adriana Elena**, nata a **Ors. Gura Humorului** (Romania) il **12/01/1986**, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra OPALCA Adriana Elena, coniugata ORHEIAN, é autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A05454

